

Testo approvato con delib. N. 49 del 29.4.2010 dopo l'emendamenti n. 1 e 2

REGOLAMENTO TRANSITORIO PER L'ISTALLAZIONE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI AI FINI COMMERCIALI

Ambito di Applicazione

Con la presente norma questa Amministrazione i criteri direttivi da utilizzare per emanare una disciplina transitoria sino all'approvazione del Piano dell'Energia Locale e/o all'approvazione del Regolamento Urbanistico, in merito alla possibilità di installare impianti fotovoltaici a terra per la sola produzione di energia elettrica su tutto il territorio comunale a fini commerciali, di produzione FINO a 15 Mwp in zona agricola secondo le previsioni di PRG vigente , e secondo quanto indicato dall'art. 78 "norme per il contenimento dei consumi energetici" delle NTA del RU adottato.

Riferimenti normativi

Il D.Lgs 387/03, la L.R. 39/05 il DM 19.2.07 come modificata dalla L.R. 71 del 23/11/2009, disciplinano gli interventi e l'iter di approvazione di impianti fotovoltaici, fissando la soglia dei 200 kwp quale discriminante per l'autorizzazione con DIA (impianti con potenza nominale inferiore) o conferenza dei servizi (potenze superiori).

La realizzazione di impianti fotovoltaici di produzione di energia elettrica per scambio sul posto o cessione totale, di potenza superiore a 200 kwp, sono sottoposti all'iter autorizzativo della Conferenza dei Servizi in sede di Procedimento Unico in capo alla Provincia di Arezzo e della attivazione preliminare della verifica di Via

Gli impianti con potenza superiore a 200 kwp sono considerati impianti industriali e pertanto non compatibili, in assenza di uno specifico regolamento con le zone agricole, ritenendo tali installazioni come impianti produttivi, non attribuibili all'ambito delle imprese agricole.

Criteri direttivi

La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, è ammissibile nelle zone del territorio extraurbano – zona omogenea "E" di PRG vigente e negli ambiti individuati nell'abaco delle possibili localizzazioni di cui all'art. 78 del RU adottato purchè compatibili con le condizioni di seguito elencate:

per gli impianti oggetto del presente regolamento, la produzione massima ammissibile nell'ambito dell'intero territorio sarà pari a 15 MWp ; tali impianti non sono consentiti nell'ambito delle zone del cono collinare e soggette a

vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04 e di quanto previsto nell'art. 78 del RU adottato .

La domanda per la realizzazione dell'impianto potrà essere avanzata solo dal titolare del diritto di proprietà o comunque disponibilità dei terreni da almeno sei mesi.

Le installazioni proposte non dovranno essere in contrasto con le limitazioni di pericolosità e fattibilità Geologica e Idraulica di cui agli elaborati geologici inclusi nel RU

I terreni agricoli interessati dall'installazione degli impianti dovranno essere di tipo "marginale", ed in particolare :

non compresi nelle perimetrazioni dei centri abitati, e comunque non limitrofi a contesti con abitazioni diffuse.

non compresi negli ambiti interessati dal piano irriguo;

non aventi una destinazione colturale riferita alla data di approvazione del presente regolamento di vigneto, oliveto, orto, orto irriguo, frutteto, area boscata, cespuglio arborato.

La superficie tecnica interessata dall'installazione dei pannelli non potrà essere superiore al 50 % dell'estensione del fondo interessato dall'installazione, per estensioni dei terreni fino a 5 ha.

Per fondi di superficie compresa tra 5 e 10 ha la potenza massima degli impianti installati dovrà essere NON superiore ad 7,5 Mwp

Per fondi di superficie superiore a 10 ha la potenza massima degli impianti installati dovrà essere non superiore ad 12 Mwp

Ai fini della determinazione della estensione del fondo non potranno essere computati terreni non in continuità con questo.

Il progetto di realizzazione deve prevedere dispositivi di mitigazione dell'impatto visivo, per quanto riguarda la tipologia, il colore delle recinzioni il materiale degli accessi, le schermature a verde di altezza di almeno 2 metri costituite da essenze autoctone, i pannelli devono essere montati a terra o su supporti distanziatori.

I nuovi tratti di linea elettrica di adduzione o conferimento dell'energia prodotta dovranno essere interrati.

Dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 300 m tra i vari impianti, e di 150 m dalle abitazioni insistenti su proprietà limitrofe, (fatta eccezione per il fabbricato di proprietà del richiedente) , da zone indicate nel PSC come “insediamenti prevalentemente residenziali” o” ambiti della crescita degli insediamenti prevalentemente residenziali” , da ambiti di recupero di volumetrie utilizzabili a fini residenziale o turistico ricettivo depositati al momento di presentazione della domanda dell’impianto, al fine di evitare un eccessivo impatto ambientale localizzato;

La distanza minima dai fabbricati e dai terreni edificabili non va rispettata nel caso che questi siano di proprietà del richiedente l’installazione dell’impianto o nel caso in cui venga rilasciata dai confinanti apposita autorizzazione a realizzare l’impianto a distanza inferiore a quanto previsto dal presente regolamento.

Gli impianti dovranno essere installati ad una distanza minima di 50 m dalle strade pubbliche e di 30 m da quelle Vicinali;

Potrà essere autorizzato soltanto un impianto avente il dimensionamento massimo stabilito secondo le norme precedentemente espresse, per ciascun corpo aziendale di proprietà costituito da una o più particelle contigue.

Dovrà essere corrisposto a titolo di misura per la compensazione ambientale, come previsto dall’art. 26 della L.R. 71/09, un “benefit” alla Amministrazione Comunale da utilizzare in uno specifico fondo per interventi finalizzati alla compensazione e riequilibrio ambientale, il cui importo è stabilito in 10,00 €/kwp per impianti che vanno da 10 Kw a 4,00 Mw, in 15 €/kwp per impianti che vanno da 4,01 Mw a 8,00 e in 20 €/Kwp per impianti superiori agli 8,00 Mw, tali importi, oltre alle altre imposte dovute, saranno corrisposti al momento del rilascio del titolo autorizzativo e/o alla presentazione della DIA.

Nel caso che il richiedente dell’installazione degli impianti in oggetto posseda o abbia in uso in ogni parte del territorio comunale (ad eccezione delle zone A secondo le indicazione del PRG e del RU) un manufatto idoneo ad ospitare un impianto fotovoltaico, deve in primo luogo utilizzare le superfici della copertura, solo successivamente potrà essere autorizzato ad installare altri pannelli a terra; le superfici dei tetti non concorrono alla definizione dei rapporti di copertura dei terreni o al computo della potenza massima installabile.

I manufatti destinati all’alloggiamento degli impianti tecnologici funzionali agli impianti fotovoltaici sono assimilabili alle cabine elettriche da cedere ai pubblici gestori (non computabili a fini urbanistici) se trattasi di manufatti che non determinano trasformazione permanente dei suoli e che siano facilmente

removibili: gli stessi, inoltre, dovranno essere rimossi a dismissione dell'impianto.

Le restrizioni del presente regolamento non si applicano agli interventi di iniziativa pubblica e di riqualificazione di siti deteriorati dal punto di vista ambientale.

La presente normativa si applica anche alle richieste di installazione già presentate che non hanno ancora concluso l'iter autorizzativo.

Rimane fermo quanto previsto dell'art. 78 del RU adottato in riferimento alla necessità di procedere all'approvazione di apposito piano attuativo

Il rilascio dell'autorizzazione degli impianti soggetti ad autorizzazione unica è subordinata alla firma di un atto d'obbligo regolarmente registrato in cui vengono definite le modalità di dismissione e smaltimento dell'impianto a conclusione della sua vita produttiva.